



Prot. 3708 /C14

Spello, 28 maggio 2015

CONTRATTO COLLETTIVO DI ISTITUTO  
 VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

Il giorno 28 maggio 2015 alle ore 10,15 presso l'ufficio di presidenza dell'Istituto

Vista l'Ipotesi di Contratto sottoscritta in data 14/05/2015 3406 /A26;

Considerato che l'Ipotesi di Contratto e la relativa documentazione sono state certificate dai Revisori dei Conti in data 20/05/2015;

Viene sottoscritto il presente Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituto "G. Ferraris" Spello. Il contratto sarà inviato all'ARAN e al Cnel entro 5 giorni dalla sottoscrizione corredato dalla relazione tecnica finanziaria del DSGA e dalla relazione illustrativa del DS.

L'accordo viene sottoscritto tra:

**Parte Pubblica**

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Grazia Giampè Maria Grazia Giampè

**Parte Sindacale**

RSU Ins.te Falcinelli Paola Paola Falcinelli

Ins.te Marchegiani Moira Moira Marchegiani

Coll. Scolastico Vania Montebelli Vania Montebelli

**Sindacati Scuola Territoriali**

FLC/CGIL.....

CISL/SCUOLA.....

UIL/SCUOLA.....

SNALS/CONFSAI SNALS/CONFSAI (T.A.)

GILDA/UNAMS.....

Circolo di Contabilità  
 Prof. Maria Grazia Giampè  
 Prof. Paola Falcinelli  
 Prof. Moira Marchegiani  
 Prof. Vania Montebelli  
 Prof. ...  
 Prof. ...





## CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

### TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2014/2015
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto formalmente da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto nell'arco di tempo che va dall' 1 luglio al 15 settembre, si intende tacitamente rinnovato per il successivo anno scolastico relativamente agli art.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-25-26
4. Il presente contratto può esser modificato in qualunque momento o a seguito di adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti.

#### Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente l'interpretazione della clausola controversa.
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

### TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

#### CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

#### Art. 3 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali d'istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:
  - a. Contrattazione integrativa
  - b. Informazione preventiva
  - c. Informazione successiva
  - d. Interpretazione autentica, come da art. 2.
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni all'istituzione scolastica, senza oneri per la scuola.

*Handwritten signatures and notes on the right margin:*  
Dott.elli  
M. Meem  
Lugan



#### Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Il RLS designato dalla RSU di istituto è rappresentato dal Collaboratore Scolastico Angelo **C**ampagnacci che ha ricevuto la dovuta formazione. Il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo, salvo motivati casi di urgenza; in tal caso l'anticipo è fissato a 48 ore. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine.
4. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l'oggetto della stessa.

#### Art. 5 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. Sono oggetto di contrattazione integrativa d'istituto le materie previste dall'articolo 6, comma 2, lettere j, k, l; contingentamenti sciopero, dall'articolo 9, comma 4; dall'articolo 33, comma 2; dall'articolo, 34 comma 1; dall'articolo 51, comma 4; dall'articolo 88, commi 1 e 2, del CCNL 2006/09.
2. Non sono comunque oggetto di contrattazione integrativa le materie escluse per norma imperativa, tra cui, in particolare, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, e comunque tutte quelle ascrivibili all'esercizio dei poteri dirigenziali. Le clausole eventualmente in contrasto con norme imperative sono nulle, non applicabili e sono sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.
3. La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola

#### 4. Art. 6 – Informazione preventiva

1. Sono oggetto di informazione preventiva:
  - a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
  - b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
  - c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
  - d. criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
  - e. utilizzazione dei servizi sociali;
  - f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di **programma** stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
  - g. tutte le materie oggetto di contrattazione;



2. Sono inoltre oggetto di informazione le materie già previste dal CCNL **comparto** scuola del 29.11.2007 e successivamente escluse per effetto delle disposizioni imperative introdotte dal d.lgs. 150/2009, e cioè:
  - a. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
  - b. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente ed ATA ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani;
  - c. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.
3. Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

#### **Art. 7 – Informazione successiva**

1. Sono materie di informazione successiva:

- a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
- b. verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

#### **CAPO II - DIRITTI SINDACALI**

##### **Art. 8 – Attività sindacale**

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di un proprio Albo sindacale, situato nei vari plessi, di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e va siglato da chi lo affigge, che ne assume così la responsabilità legale.
2. La RSU e i terminali associativi delle OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale, l'aula magna situata presso l'edificio della Scuola Secondaria di I° ; concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
3. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

##### **Art. 9 – Assemblea in orario di lavoro**

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 8 del vigente CCNL di comparto.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno dieci giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno sette giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle

*Man. Montebaldi*



lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di coprire il normale orario di servizio.

5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 5 unità di personale ausiliario (uno per plesso) e n. 1 unità di personale amministrativo saranno addette ai servizi essenziali. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico all'interno del personale assegnato al plesso.

### Art. 10 - Sciopero

In caso di sciopero, il dirigente scolastico comunica per iscritto alle famiglie degli alunni, tramite questi ultimi, la previsione del servizio scolastico e/o la necessità che i genitori verifichino di persona la presenza del personale docente.

Si procederà nel seguente modo:

**PERSONALE DOCENTE** - Il dirigente scolastico chiede tramite circolare, chi intenda scioperare specificando che la comunicazione è volontaria.

#### 1° CASO: i docenti danno comunicazione volontaria di adesione allo sciopero

Il dirigente, in base alle risposte, organizza l'entrata e l'uscita delle classi, può disporre un servizio ridotto per una parte delle classi o per una parte dell'orario e lo comunica ai docenti e ai genitori che decideranno se mandare il loro figlio a scuola o se tenerlo a casa. Se il servizio è organizzato con un piano orario predisposto, in caso di assenza il giorno dello sciopero, l'alunno è tenuto a produrre giustificazione.

I docenti che non scioperano prenderanno visione dell'orario predisposto e presteranno servizio in base alle indicazioni.

#### 2° CASO: i docenti non danno comunicazione volontaria

In questo caso il dirigente non è in grado di predisporre in anticipo l'organizzazione per il giorno dello sciopero e darne comunicazione alle famiglie.

Pertanto si procederà nel seguente modo:

- i docenti che scioperano e non hanno dato comunicazione volontaria non devono fare nulla
- i docenti che non scioperano e non lo hanno comunicato nella circolare sono tenuti a telefonare in segreteria dalle ore 7.30 alle ore 7.45 per consentire al dirigente o al suo delegato di organizzare l'attività scolastica per le varie classi.

Il docente che non sciopera deve:

- assicurare la prestazione per le ore di lavoro previste
- non può essere chiamato a lavorare per un numero maggiore di ore
- può essere chiamato a cambiare orario, ma non il totale delle ore di lezioni previsto per il giorno dello sciopero e a cambiare classe per assicurare la mera vigilanza agli alunni
- può essere chiamato ad essere presente sin dalla prima ora.

*[Handwritten signatures and notes on the right margin]*



Il giorno dello sciopero gli alunni che si presentano a scuola possono uscire telefonando ai genitori e aspettando che li vengano a prendere di persona.

Se i genitori non fossero rintracciabili, il docente che è presente è tenuto a trattenersi perché responsabile di garantire la sicurezza in presenza di minori. Le ore effettuate in più non potranno essere retribuite.

**PERSONALE ATA** - Anche il personale ATA è invitato a dare comunicazione volontaria di adesione o meno allo sciopero. Il dirigente verificherà se ci sarà almeno un collaboratore che aprirà la scuola. Se tutti decidessero di aderire allo sciopero, il dirigente individuerà, tenuto conto dei servizi essenziali da garantire nel giorno dello sciopero, il contingente di personale per assicurare le prestazioni indispensabili. Se non ci fossero servizi essenziali da garantire e tutti i collaboratori scioperassero, il collaboratore scolastico che apre normalmente la scuola è tenuto a consegnare le chiavi al Dirigente o ai suoi delegati che avranno il compito di aprire e chiudere la scuola.

Il Dirigente Scolastico, al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, valutate le necessità derivanti dalla collocazione del servizio e dall'organizzazione dello stesso, individua i seguenti contingenti di personale -previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge n.146/1990, così come modificata e integrata dalla Legge n.83/2000-necessari ad assicurare le prestazioni indicate:

1. Per garantire l'effettuazione **degli scrutini** e delle valutazioni finali: n 1 assistente amministrativo e n.1 collaboratore scolastico;
2. Per garantire lo svolgimento **degli esami finali**, con particolare riferimento a quello conclusivo del I ciclo di istruzione: n.1 assistente amministrativo, n.1 collaboratore scolastico;
3. Per il pagamento **degli stipendi** al personale con contratto a tempo determinato: il DSGA, n.1 assistente amministrativo, n.1 collaboratore scolastico;
4. Per la vigilanza durante **il servizio mensa** ( se tale servizio è mantenuto) nelle scuole dell'infanzia n.1 collaboratore scolastico per ogni plesso.

Il Dirigente Scolastico comunica al personale interessato l'ordine di servizio con i nominativi del personale obbligato ad assicurare i servizi minimi previsti dalla normativa vigente. Nella individuazione del personale da obbligare, il Dirigente Scolastico indicherà in primo luogo i lavoratori che abbiano espresso il loro consenso (da acquisire in forma scritta); successivamente effettuerà un sorteggio escludendo dal medesimo coloro che fossero già stati obbligati al servizio in occasioni precedenti.

#### Art. 11 – **Permessi retribuiti e non retribuiti**

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 31 ore 52 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla RSU medesima.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi su delega sindacale, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente .

*Handwritten notes and signatures on the right margin:*  
A large signature at the top right.  
Vertical text: "Controlli"  
Vertical text: "M..."  
Vertical text: "M..."  
Vertical text: "M..."  
Vertical text: "M..."



### **Art. 12 – Referendum**

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può richiedere lo svolgimento di un'assemblea di tutto il personale
2. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può richiedere lo svolgimento di un referendum tra tutto il personale
3. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.

## **TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA**

### **Art. 13 – Ore eccedenti personale docente**

1. Ogni docente può dare la disponibilità ad effettuare ore eccedenti l'orario d'obbligo, fino ad un massimo di 6 settimanali, per permettere la sostituzione dei colleghi assenti.
2. Nelle Scuole dell'Infanzia e della Scuola Primaria le ore prestate in eccedenza per la sostituzione dei colleghi assenti possono essere soggette a pagamento o a recupero.
3. Nella Scuola Secondaria di I grado le ore prestate in eccedenza, con priorità nelle proprie classi possono essere soggette a recupero per un massimo di monte ore equivalente a 15 (quindici), senza aggravio per lo Stato e compatibilmente con le esigenze del servizio. In alternativa le ore prestate in eccedenza possono essere retribuite compatibilmente con le disponibilità dei fondi.
4. Per quanto attiene al recupero delle ore i docenti presentano la richiesta al Dirigente Scolastico che ne valuta l'accoglimento.
5. La disponibilità dichiarata va indicata nel quadro orario settimanale o reperita di volta in volta.

### **Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente**

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente CCNL.
2. I relativi compensi sono a carico del FIS dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

### **Art. 15 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA**

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo.
2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
  - a. specifica professionalità, nel caso sia richiesta
  - b. sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva
  - c. disponibilità espressa dal personale
  - d. graduatoria interna
3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.



5. Per particolari attività il Dirigente - sentito il Dsga - può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica.
6. In caso di chiusura dei plessi scolastici a causa delle elezioni, o per chiusure effettuate su Ordinanza del Sindaco, il personale ATA, in quanto assegnato all'Istituto Scolastico e non al singolo plesso, sarà considerato in servizio. Se vorrà e compatibilmente con le esigenze comuni del servizio, previa richiesta al Dirigente Scolastico e valutazione del DSGA, potrà chiedere di usufruire delle ferie o del riposo compensativo.

## TITOLO QUARTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

### CAPO PRIMO - NORME GENERALI

#### Art. 16 – Risorse

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
  - a. stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa,
  - b. stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA,
  - c. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR,
  - d. eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti,
  - e. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro,
  - f. eventuali contributi specifici dei genitori.
2. Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto, comprensivo delle attività finalizzate e delle risorse non utilizzate, ammonta ad **€ 40.597,15** (lordo dipendente) - € 53.872,41 (lordo Stato)

#### Art. 17 – Attività finalizzate

1. I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi, comprensivi delle specifiche risorse non utilizzate, sono pari a:

	Lordo dipendente	Lordo Stato
a. Progetti (PON, POR, convenzioni, fondi delle famiglie...)	€. <b>0,00</b>	€. 0,00
b. Fondi Integrativi in attuazione Intesa del 2/10/2014	€. <b>681,85</b>	€. 904,81
c. Funzioni strumentali al POF	€. <b>3.256,16</b>	€. 4.320,93
d. Incarichi specifici del personale ATA	€. <b>1.749,39</b>	€. 2.321,44
e. Attività complementari di educazione fisica	€. <b>570,70</b>	€. 757,32
f. Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (Art 9 CCNL)	€. <b>1.706,10</b>	€. 2.263,99
g. Ore eccedenti per la sostituzione colleghi assenti	€. <b>2.899,96</b>	€. 3.848,25

P. T. ...  
 M. M. ...  
 ...



## CAPO SECONDO – UTILIZZAZIONE DEL FIS

### Art. 18 – Quantificazione e stanziamenti delle risorse delle Funzioni strumentali per il personale docente

1. Il Dirigente, sentito il Collegio docenti, stabilisce il numero e la natura delle Funzioni strumentali al P.O.F. da attivare nella istituzione scolastica.
2. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri:  
disponibilità degli interessati  
titoli di aggiornamento inerenti la funzione ( 1 punto a titolo)  
anzianità di servizio nella funzione ( 2 punti)  
anzianità di servizio ( 1 punto)
3. Le risorse disponibili, finalizzate alla retribuzione delle Funzioni strumentali, sono destinate a corrispondere un compenso complessivo, così fissato: **€. 3.256,16** (lordo dip) - €. 4.320,93 (lordo St) ripartito tra n. 7 unità di personale docente.

### Art. 19 – Stanziamenti delle risorse finalizzate per il personale docente

L'utilizzo delle risorse disponibili di cui all'art. 17 per le attività finalizzate al personale docente, è così definito:

- Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (Art 9 CCNL) **€. 1.680,00** (lordo dip) - €. 2.229,36 (lordo St)
- Attività complementari di educazione fisica **€. 570,70** (lordo dip) - €. 757,32 (lordo St)
- Ore eccedenti per la sostituzione colleghi assenti **€. 2.899,96** (lordo dip) - €. 3.848,25 (lordo St)

### Art. 20 – Stanziamenti delle risorse finalizzate per il personale Ata

L'utilizzo delle risorse disponibili di cui all'art. 17 per le attività finalizzate al personale Ata, è così definito:

- Fondi Integrativi in attuazione Intesa del 2/10/2014 **€. 681,85** (lordo dip) - €. 904,81 (lordo St)

Tale somma, compatibilmente con l'effettiva disponibilità specifica, sarà ripartita tra n. 1 unità di collaboratori scolastici avente diritto per il recupero della mancata erogazione del compenso spettante per la I posizione economica - valorizzazione Area A.

### Art. 21 – Finalizzazione delle risorse del FIS

Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che assicurino il funzionamento ordinario dell'attività scolastica e successivamente incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

### Art. 22 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 17 e della quota relativa all'indennità di direzione corrispondente ad €. 3.000,00 (lordo dip.) - €. 3.981,00 (lordo St), sono pari ad **€ 26.732,99** (lordo dip.) - €. 35.474,67 (lordo St) e le attività finalizzate di cui Art 17 ,



sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano **annuale** di attività del personale ATA.

A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente € **20.887,00** (lordo dip.) - €. 27.717,05 (lordo St) e per le attività del personale ATA € **5.845,99** (lordo dip.) - €. 7.757,62 (lordo St)

#### Art. 23 – Stanziamenti del FIS

Al fine di perseguire le finalità di cui articolo 19, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

- Flessibilità organizzativa e didattica : € **2.547,00** (lordo dip) - €. 3.379,87 (lordo St)
- Attività aggiuntive di insegnamento: Progetti : € **175,00** (lordo dip) - €. 232,23 (lordo St)
- Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento: Incontri con i servizi: : € **875,00** (lordo dip) - €. 1.161,13 (lordo St)
- Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico.
  - Supporto al dirigente scolastico (collaboratore del dirigente con funzioni vicarie) € **1.300,00** (lordo dip) - €. 1.725,10 (lordo St)
  - Supporto al dirigente scolastico (secondo collaboratore del dirigente) € **1.300,00** - €. 1.725,10 (lordo St)
- Compensi per il personale docente per ogni altra attività deliberata nell'ambito del P.O.F.
  - Supporto al modello organizzativo ( responsabili didattica e coordinamento plessi, docente responsabile orario scuola secondaria di primo grado, coordinamento cons. classe, responsabile dei laboratori, orientamento, unità RAV): € **7.025,00** (lordo dip) - €. 9.322,18 (lordo St)
  - Progetti: € **7.192,50** (lordo dip) - €. 9.544,45 (lordo St)
- Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni € **472,50** ( lordo dip) - € 627,00 (lordo St).

1. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

- Prestazioni aggiuntive del personale ATA consistenti in : sostituzione colleghi assenti, flessibilità oraria, straordinario, intensificazione lavoro, responsabilità di settore, figure sensibili: € **4.535,35** (lordo dip) - €. 6.018,40 (lordo St)
- Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF : € **1.990,00** (lordo dip) - €. 2.640,73 (lordo St)

La retribuzione accessoria sarà corrisposta entro il 31 agosto 2015 entro i limiti della disponibilità.

A causa della non capienza del fondo di istituto per la totale retribuzione delle attività programmate nell'ambito del POF, sono state applicate delle percentuali di decurtazione. Qualora, a verifica delle prestazioni effettuate, si rilevi un avanzo rispetto a quanto programmato, l'avanzo andrà utilizzato per compensare totalmente le attività obbligatorie, così come proposto dal Collegio Docenti e deliberato dal Consiglio di Istituto, di seguito elencate: collaboratore DS, fiduciari di plesso, coordinatori di classe della sc. Secondaria di primo grado, verbalizzatore esami di Stato, rapporti con i servizi, titolari addetti alla sicurezza, correzione INVALSI, progetti in collaborazione con l'Ente locale, continuità, recupero sc. Secondaria di primo grado, commissioni e responsabili dei laboratori.

*Man Man - Montobell - Ball*



#### **Art. 24 - Conferimento degli incarichi**

Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.

Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.

La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

#### **Art. 25 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA**

Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.

Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate anche con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

#### **Art. 26 - Incarichi specifici**

Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.

Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

- esigenze di servizio
- comprovata professionalità specifica
- disponibilità degli interessati
- anzianità di servizio

Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate a corrispondere un compenso complessivo, così fissato: € 1.749,39 (lordo dip) - € 2.321,44 (lordo St) ripartito tra n. 4 unità di collaboratori scolastici.

### **TITOLO QUINTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

#### **Art. 27 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)**

1. Il RLS è designato dalla RSU tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

#### **Art. 28 - Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)**

*Handwritten notes and signatures on the right margin:*  
M. M.  
M. M.  
M. M.



Il RSPP è designato dal Dirigente tra il personale docente a condizione che assicuri le necessarie competenze tecniche indispensabili all'assunzione della funzione ovvero all'esterno, in caso non vi sia tale possibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia professionale.

**Art. 29 - Le figure sensibili**

1. Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure:
  - addetto al primo soccorso
  - addetto al primo intervento sulla fiamma
  - preposto
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifici corsi obbligatori.
3. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.

**TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 30 – Clausola di salvaguardia finanziaria**

1. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

**Art. 31 – Natura premiale della retribuzione accessoria**

1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 60% di quanto previsto inizialmente.

Spello, 28 Maggio 2015

**PARTE PUBBLICA**

Il Dirigente scolastico Prof.ssa Maria Grazia Giampè 

**PARTE SINDACALE**


Ins.te Falcinelli Paola 

RSU

Ins.te Marchegiani Moira 

Coll. Scol. Montebelli Vania 

SINDACATI  
 SCUOLA  
 TERRITORIALI

FLC/CGIL.....  
 CISL/SCUOLA.....  
 UIL/SCUOLA.....  
 SNALS/CONFSAL.....  (T.A.)  
 GILDA/UNAMS.....

  
 Poutchele  
 M. M.  